



**Comune di Cingoli**

**LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
A RILEVANZA ECONOMICA  
2023  
(articolo 30, D.Lgs. 201/2022)**

## SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione	2
Premessa	2
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati	4
I servizi a rete	5
I servizi non a rete	8
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Cingoli	11
Sezione A - Affidamenti in house	12
Sezione B - Affidamenti NON in house	13
1. Servizio di trasporto scolastico	13
2. Servizio di gestione impianti sportivi (gestione stadio e palasport)	20
3. Servizio di gestione impianti sportivi (padel)	23
Appendice normativa	27

## La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

### Premessa

L'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a **ogni servizio affidato**, il **concreto andamento** dal punto di vista **economico**, della **qualità del servizio** e del rispetto degli obblighi indicati nel **contratto di servizio**, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Mimi del 31 agosto 2023).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

### L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Tusp definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di

rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un Spl, è necessario prendere in considerazione:

1. gli elementi tecnici del servizio;
2. le modalità di gestione del servizio;
3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del DLgs. 201/22 il Comune di Cingoli ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

<b>Tipologia del servizio pubblico locale</b>	<b>Di rilevanza economica generale</b>	<b>NON di rilevanza economica generale</b>
RIFIUTI	X (tramite ATO)	
TRASPORTO SCOLASTICO	X	
IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE PALASPORT)	X	
IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE STADIO)	X	
IMPIANTI SPORTIVI (PADEL)	X	
SERVIZI CIMITERIALI	X	

## Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

### Le forme di gestione

L'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione.

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del d.lgs 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la **motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio**, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 - TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del dlgs 201/22 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che pertanto non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
RIFIUTI		X (tramite ATO)
TRASPORTO SCOLASTICO		X
IMPIANTI SPORTIVI (PALASPORT)		X
IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE STADIO)		X
IMPIANTI SPORTIVI (PADEL)		X
SERVIZI CIMITERIALI	X	

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi
	In house	Non in house	
TRASPORTO SCOLASTICO			X
IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE STADIO E PALASPORT)			X
IMPIANTI SPORTIVI (PADEL)			X

### I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica

la distribuzione del gas naturale

il servizio idrico integrato

la gestione dei rifiuti urbani

il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;

- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).

Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- D. Lgs 19 novembre 1997, n. 422e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

### **Servizio idrico e gestione rifiuti**

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

### **Trasporto pubblico locale**

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

### **Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.**

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane.

### **I servizi non a rete**

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

### **Finalità della ricognizione**

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, sarà verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

### **Analisi dei singoli servizi**

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:

- i costi di riferimento dei servizi;

- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

### **Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione**

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il d.lgs 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

### **Le relazioni fra l'articolo 30 del Dlgs 201/22 e l'articolo 20 Tusp**

L'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del D.lgs. 201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31.12, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzi ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

### **Pubblicazione e trasparenza**

Il comma 2 dell'articolo 31 del D.lgs. 201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti

## Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Cingoli

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguente l'ordine di esposizione della tabella.

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Soggetto in house	Soggetto terzo
TRASPORTO SCOLASTICO  IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE PALASPORT E STADIO)  IMPIANTI SPORTIVI (PADEL)		CO.A.CI  SAN FRANCESCO CINGOLI ASD POLISPORTIVA CINGOLI ASD ASD GROTTACCIA 2005

## **Sezione A - Affidamenti in house**

### ***Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp***

Il Comune di Cingoli non presenta affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete.

## Sezione B - Affidamenti NON in house

### Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

#### 1. Servizio di trasporto scolastico

##### 1. Descrizione

Nel Comune di Cingoli il servizio di trasporto scolastico per gli alunni dell'infanzia, della scuola primaria di primo grado e per la scuola secondaria di primo grado non coperta dal servizio di trasporto pubblico locale è stato svolto per mezzo di un contratto di appalto a seguito di gara pubblica.

Era in essere con l'operatore economico Co.A.Ci il contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico rep. n. 12379 avente scadenza il 14.01.2022.

Il fine che l'amministrazione Comunale intendeva perseguire era quello di erogare il servizio di trasporto scolastico con tutte le caratteristiche e peculiarità idonee al suo territorio (es: *69 corse giornaliere (casa-scuola e scuola-casa), 1082 chilometri al giorno distribuiti in 147 chilometri quadrati di superficie senza distributori di carburanti per gas, metano, elettrici ma solo benzina e gasolio e numero 3 sedi scolastiche di cui una nel capoluogo (scuola infanzia, prima e secondaria di primo grado), e le altre due (numero 2 scuole infanzia e numero 2 scuole primarie) ai confini con altri Comuni, il tragitto riguarda anche strade difficilmente percorribili e con viabilità precaria raggiungibili solo con pullmini di massimo 10 posti distribuiti in un territorio collinare e montuoso con frequente rischio neve e ghiaccio nei mesi invernali; la morfologia del territorio cingolano richiede un coordinamento tra il servizio di trasporto scolastico e il servizio di trasporto pubblico locale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che abitano in zone non servite dal servizio di trasporto pubblico locale o dalla necessità di accompagnare gli stessi alla prima fermata utile del TPL*) sempre secondo criteri improntati a obiettivi di economicità, almeno a parità di qualità e al minor costo.

Con prot. 232/2022 era stata chiesta la disponibilità alla ditta Co.A.Ci, di continuare a gestire il servizio per l'importo di euro 266.257,36 iva inclusa fino al 30.06.2022 e pertanto agli stessi prezzi patti e condizioni del precedente contratto.

Con comunicazione acquisita agli atti dell'ente con prot. 292/2022 la ditta Co.A.Ci si era resa disponibile a svolgere il servizio agli stessi prezzi patti e condizioni.

Ritenuto pertanto di ricorrere alla fattispecie della proroga tecnica del contratto rep. 12379 dal 15.01.2022 per il tempo strettamente necessario per l'affidamento del servizio e comunque non oltre il 30.06.2022 per l'importo di euro 242.052,15 + iva al 10% pari all'importo complessivo di euro 266.257,36, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2022 il Comune di Cingoli deliberava la prosecuzione dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico svolto dalla ditta Co.A.Ci e esprimeva l'indirizzo al RUP di acquisire il servizio di trasporto scolastico mediante ricorso a gara aperta in luogo dell'adesione alle convenzioni attive presso il soggetto aggregatore della Regione Marche.

Successivamente con deliberazione numero 122 del 22.06.2022 la Giunta Municipale forniva indirizzo al RUP di procedere con la pubblicazione della gara tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, in attuazione della precedente deliberazione n.4 del 14/01/2022.

Con determinazione del settore SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SPORT numero 36 del 13/07/2022, dato che si era reso necessario attuare gli indirizzi dell'amministrazione e provvedere all'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dai servizi secondari e accessori, al fine di fornire il servizio a domanda individuale a favore delle famiglie, conseguendo gli obiettivi di gestione improntati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità per la durata di anni tre presuntivamente dal 01.09.2022 al 31.08.2025, il Comune di Cingoli determinava di demandare le procedure di selezione del contraente per il servizio in argomento alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone.

Con Determina n. 63 del Reg. 255 del 14-07-22 il Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza avviava la procedura selettiva per l'affidamento del "*servizio di trasporto scolastico e dei servizi secondari accessori*" tramite gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con Determina n. 85 del Reg. 324 del 16-08-22 il Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza aggiudicava il "Servizio di trasporto scolastico e dei servizi secondari accessori" alla ditta CO.A.CI. Cooperativa Autonoleggiatori Cingolani - Soc. Con. Cooperativa, C.F. E P.IVA 00800740433.

Con comunicazione acquisita agli atti dell'ente con prot. 18305 del 26/09/2022 la Centrale Unica di Committenza informava che essendosi completate con esito positivo le procedure di verifica dei requisiti ed avendo la C.U.C. espletato le procedure di comunicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 e gli obblighi disposti dall'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 37 del D.Lgs del 14 marzo 2013, n. 33, l'aggiudicazione della procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore dell'operatore **CO.A.CI. COOPERATIVA AUTONOLEGGIATORI CINGOLANI - SOC. CON. COOPERATIVA**, con sede legale in Via Valcarecce 13 – 62011, Cingoli (MC), CF e P.IVA 00800740433, è divenuta efficace in data 26/09/2022.

Il contratto ha durata dalla data di avvio del servizio avvenuta ai sensi dell'articolo 32 comma 13 del Codice dei Contratti in data 07/09/2022 e avrà scadenza il 31.08.2025.

## 2. Andamento economico ed efficienza del servizio di trasporto scolastico

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante, gli impegni riferiti all'anno 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNO
CONTRIBUTO C/GESTIONE	591.936.36 €	598.638,18 €

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

<b>IMPEGNATO PRO-CAPITE</b>	<b>€ 62,46</b>
-----------------------------	----------------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di **CO.A.CI. COOPERATIVA AUTONOLEGGIATORI CINGOLANI - SOC. CON. COOPERATIVA**

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
A	Componenti positivi della gestione	1.041.256,00 €	758.929,00 €
B	Componenti negativi della gestione	1.073.180,00 €	775.500,00 €
<b>Risultato della gestione operativa</b>		<b>- 31.924,00 €</b>	<b>- 16.571,00 €</b>
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	309,00 €	57,00 €
	Oneri finanziari	4.945,00 €	64,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- €	- €
	<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>- 4.636,00 €</b>	<b>- 7,00 €</b>
<b>Risultato della gestione</b>		<b>- 36.560,00 €</b>	<b>- 16.578,00 €</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>- 36.560,00 €</b>	<b>- 16.578,00 €</b>
	Imposte	- 1.373,00 €	- 21.184,00 €
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>- 35.187,00 €</b>	<b>4.606,00 €</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCO</b>	-	327,00
Immobilizzazioni immateriali	- €	- €
Immobilizzazioni materiali	133.039,00 €	101.208,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	11.941,00 €	11.941,00 €
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>144.980,00 €</b>	<b>113.149,00 €</b>
Rimanenze	- €	- €
Crediti	216.854,00 €	206.897,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	- €
Disponibilità liquide	136.949,00 €	146.585,00 €
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>353.803,00 €</b>	<b>353.482,00 €</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>134.597,00 €</b>	<b>94.856,00 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>633.380,00 €</b>	<b>561.814,00 €</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>174.427,00 €</b>	<b>209.751,00 €</b>
Fondo rischi e oneri	- €	- €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	51.406,00 €	37.103,00 €
Debiti	386.893,00 €	286.477,00 €
<b>Ratei e risconti</b>	<b>20.654,00 €</b>	<b>28.483,00 €</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>633.380,00 €</b>	<b>561.814,00 €</b>

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

<b>REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO ( R.O.E. )</b>				
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO</b>		<b>-20,17%</b>		<b>2,20%</b>
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(35.187)		4.606	

PATRIMONIO NETTO	174.427		209.751	
------------------	---------	--	---------	--

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
<b>TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO</b>		<b>3,63</b>		<b>2,68</b>
TOTALE IMPIEGHI	633.380		561.814	
PATRIMONIO NETTO	174.427		209.751	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
<b>RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>-5,04%</b>		<b>-2,95%</b>
RISULTATO OPERATIVO	(31.924)		(16.571)	
TOTALE IMPIEGHI	633.380		561.814	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE ( R.O.S. )				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI</b>		<b>-3,30%</b>		<b>-2,65%</b>
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(31.924)		(16.571)	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	967.601		626.125	

--	--	--	--	--

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
<b>RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>1,53</b>		<b>1,11</b>
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	967.601		626.125	
TOTALE IMPIEGHI	633.380		561.814	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
<b>CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1,20</b>		<b>1,85</b>
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	174.427		209.751	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	144.980		113.149	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>0,35</b>		<b>0,33</b>
PASSIVITA' CONSOLIDATE	51.406		37.103	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	144.980		113.149	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		6,63		5,15
DISPONIBILITA' LIQUIDE	136.949		146.585	
PASSIVITA' CORRENTI	20.654		28.483	

#### 4. La qualità del servizio fornito.

Nell'anno 2022 la qualità del servizio di trasporto scolastico è stata monitorata attraverso le seguenti dimensioni:

**EFFICIENZA** in termini di chilometraggio. Il chilometraggio fatturato dalla ditta appaltatrice è stato ridimensionato e ottimizzato tenuto conto dell'ampiezza del territorio interessato e delle abitazioni degli utenti. E' stato rielaborato il Piano annuale di Trasporto aggiornato;

**TEMPESTIVITA' DEGLI ORARI** le tratte sono state armonizzate per ridurre al minimo i tempi di permanenza dei bambini sui mezzi di trasporto. Non sono state rilevate criticità di alcun tipo da parte degli utenti in merito alla non puntualità dei pulmini.

**COORDINAMENTO** tra SCUOLA, UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI e DITTA APPALTATRICE. Comunicazioni pronte e tempestive di frequenza pressoché settimanali intercorrono tra i soggetti interessati e rendicontazioni dettagliate vengono prodotte con cadenza puntuale al fine di garantire l'efficacia del servizio e permettere il controllo sulla gestione dell'appalto.

Si prevede in futuro al previsione di indicatori di performance

#### 4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

## 2. Servizio di gestione impianti sportivi (gestione stadio e palasport)

### 1. Descrizione

Il Comune di Cingoli, con determinazione della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Cingoli e Apiro n. 7 del 06/05/2019, a seguito di apposita procedura di gara, aveva aggiudicato in via definitiva alla San Francesco Cingoli A.s.d. la concessione inerente il servizio di gestione, manutenzione ordinaria, custodia, pulizia ed utilizzo prevalente dell'impianto sportivo comunale, sito in via dei Cerquatti a Cingoli, composto dallo Stadio in erba "A. Spivach", dall'Antistadio in erba sintetica "M. Fileni", dal campo scoperto di calcetto in erba sintetica, dagli spogliatoi, dalla palestra ubicata sotto la tribuna, dalle relative pertinenze ed attrezzature, nonché dal verde pubblico contenuto entro i limiti dell'impianto, il tutto identificato catastalmente al foglio 73 , particella 787, sub 7, per un periodo di anni dieci e mesi otto, con decorrenza dal 06/05/2019 e fino al 31/12/2029, perché la stessa lo gestisca e lo utilizzi in conformità al presente contratto, privilegiando l'uso e l'attività socio educativa come fine primario di tutte le attività *latu sensu* sportive.

Il Gestore, sulla scorta della effettiva utilizzazione degli impianti da parte degli altri utenti, con esclusione degli istituti scolastici, applica e percepisce le tariffe stabilite dal Comune, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite.

Il Gestore è ovviamente esonerato dal pagamento della tariffa d'uso ed è facoltà dello stesso medesimo prevedere tariffe agevolate, ma uniformi tra esse, o eventuali esoneri ai vari utenti a Asd cingolane utilizzatrici dell'impianto, o comunque altre forme di agevolazioni o esenzioni dal pagamento delle tariffe, in particolare per ciò che attiene la pratica sportiva di fasce deboli, motivando la decisione.

Con determina n. 46 del 15/07/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento in appalto della gestione del Palasport Comunale L. Quaresima, per il periodo di anni tre dal 01.09.2020 al 31.08.2023. L'affidamento del servizio è stato effettuato in appalto sulla base dell'analisi economica condotta in coerenza con parere Anac 1300/2016

La procedura di gara è stata espletata dalla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone come da indirizzo della Giunta Municipale n. 92 del 03/07/2020.

La C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone con determina n 59 del 26/08/2020 ha aggiudicato provvisoriamente la gara all'operatore Polisportiva Cingoli ASD, con sede legale in via Cerquatti.

Con determinazione numero 60/2020 del RUP e Responsabile del Servizio l'appalto in oggetto è stato affidato, fermo e impregiudicato quanto previsto all'articolo 32 comma 7 del D.LGS 50/2016 al l'operatore Polisportiva Cingoli ASD sotto riserva ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 per l'importo contrattuale stimato in € 148.554,50 oltre IVA, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €. 2.768,37, oltre IVA, con decorrenza del servizio dal 01/09/ 2020 per la durata di anni 3 (tre).

La CUC con nota del 17/09/2020 acquisita agli atti dell'Ente con Prot. 14527 del 18/09/2020 ha comunicato che l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'operatore economico Polisportiva Cingoli ASD, con sede legale in via Cerquatti snc – 62011 –Cingoli (MC), P.IVA 01132910439, è divenuta efficace in data 17/09/2020.

## 2. Andamento economico ed efficienza del servizio di gestione impianti sportivi

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi a rilevanza economica affidati in regime di concessione, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante, gli impegni riferiti all'anno 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNO
ASD CINGOLANA SAN FRANCESCO	52.453,92 €	52.453,92 €

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

<b>IMPEGNATO PRO-CAPITE</b>	<b>€ 5,47</b>
-----------------------------	---------------

Non è possibile riportare né il bilancio della A.S.D. San Francesco Cingoli né il bilancio della Polisportiva Cingoli ASD in quanto si tratta di soggetti non tenuti alla pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese.

## 3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi (CALCIO)
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	I RAPPORTI CON UTENZA SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	GESTIONE DEI RECLAMI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	GESTIONE DEI RECLAMI

Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	I RAPPORTI CON UTENZA SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	DA DEFINIRE NEL DETTAGLIO. RISPETTO L 241/90
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	NO
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	I RAPPORTI CON UTENZA SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI (INVENTARIO UFFICIO PATRIMONIO)
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	MONITORAGGIO IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO PATRIMONIO
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI, COME IMMOBILE
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI adesione ad un progetto a favore dell'inclusione sociale a favore dei bambini
Accessi riservati	quantitativo	SI per l'ente in particolari manifestazioni

Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
--	------------------------------------	-------------------------

#### 4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

### 3. Servizio di gestione impianti sportivi (padel)

#### 1. Descrizione

Con delibera di G.C. n. 249 del 10/11/2003 veniva approvata la costruzione del campo sportivo comunale di Grottaccia in erba sintetica.

Con delibera di G.C. n. 74/2022 veniva approvato il progetto di realizzazione del campo da padel presso gli impianti sportivi Grottaccia.

Con delibera di G.C. n. 97/2022 venivano forniti gli indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di Grottaccia composto anche dal nuovo campo da padel e dell'immobile identificato catastalmente al foglio 146 part 954.

Con determina numero 26/2022 venivano approvati i documenti per l'indagine di mercato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Grottaccia e servizi secondari.

Con determina numero 31/2022 avente ad oggetto: Affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Grottaccia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. A) D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 a favore della ASD GROTTACCIA 2005 – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE – Codice CIG: Z2C368B98C si procedeva all'affidamento e all'avvio del servizio dal 10.06.2022 al 31.03.2024

Il Comune di Cingoli ha la proprietà dell'impianto sportivo di Grottaccia composto da campo in erba artificiale, spogliatoi e del campo da padel.

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante società partecipate oppure con affidamento a terzi operatori economici.

Il servizio in oggetto risulta essere qualificabile quale servizio a rilevanze economica in quanto i servizi hanno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale. L'analisi è stata riferita al caso concreto e tiene in considerazione sia la soluzione organizzativa, i costi, le modalità di gestione, la struttura tariffaria (Cons.Stato 858/21).

Le tariffe sono definite dall'amministrazione comunale come di seguito precisato:

- a) Euro 10.00 in caso di utilizzo del solo campo da padel;
- b) Euro 12.00 in caso di utilizzo del campo da padel e delle racchette/palline e/o della doccia.

Nel dettaglio il campo da Padel dovrà essere aperto al pubblico almeno 5 mesi annui dal mese di maggio al mese di settembre dalle ore 18.00 alle ore 23.00 al fine di consentire almeno 3 turni di un'ora e mezzo ciascuno e dovrà esserne consentito l'utilizzo anche durante l'anno almeno nei fine settimana a chi ne volesse far richiesta.

## 2. Andamento economico ed efficienza del servizio di gestione impianti sportivi (padel)

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, gli impegni riferiti all'anno 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNO
CONTRIBUTO C/GESTIONE	0,00 €	0,00 €

Non è possibile riportare il bilancio della **ASD GROTTACCIA 2005** in quanto si tratta di un soggetto non tenuto alla pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese.

## 3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi (PADEL)
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	I RAPPORTI CON UTENZA SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	GESTIONE DEI RECLAMI

Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	GESTIONE DEI RECLAMI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	I RAPPORTI CON UTENZA SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	DA DEFINIRE NEL DETTAGLIO. RISPETTO L 241/90
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	NO
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	I RAPPORTI CON UTENZA SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI (INVENTARIO UFFICIO PATRIMONIO)
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	MONITORAGGIO IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO PATRIMONIO
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI COME IMMOBILE
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Proposta di adesione ad un progetto di inclusione sociale a favore di bambini

Accessi riservati	quantitativo o	Si per l'ente in particolari manifestazioni
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo o	a discrezione dell'ente

#### 4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

## Appendice normativa

### Articolo 30 Dlgs 201/22

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art 7 Dlgs 201/22

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### Art 8 Dlgs 201/22

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

**Art 9 Dlgs 201/22**

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.